



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1403
Data di registrazione	19/12/2022

OGGETTO: Liquidazione incarichi legali per la difesa degli interessi del Comune di San Pietro Vernotico in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 33 del 3/3/2022 all'avv. Andrea Ramunno– CIG: Z333777556.

IL RESPONSABILE DELL' USP - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

Premesso che:

- a seguito dell'assenza giustificata del solo Avvocato interno all'Ente, l'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo di G.C. n. 33 del 3/3/2022, conferiva incarico all'Avv. Andrea Ramunno, in affiancamento dell'Avvocato interno dell'Ente per giudizi pendenti dinanzi a diverse Autorità Giudiziarie, qui di seguito meglio dettagliati:

RG	MATERIA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIUDICE
2942/2020	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	GILIBERTI
1699/2016	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	SARDIELLO
1698/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
2525/2019	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
2061/2020	PENALE	TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI	NESTORE
1803/2017	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	MERICO
945/2021	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	ERROI
4598/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	VILEI
2808/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	MERICO
840/2020	CIVILE	CORTE DI APPELLO LECCE	COLLEGIO
702/2019	CIVILE	CORTE DI APPELLO LECCE	COLLEGIO

- nel medesimo deliberato si disponeva “di affidare al predetto legale esterno anche tutti i giudizi e le attività a svolgersi nel prossimo mese di aprile 2020, subordinando tuttavia la sottoscrizione del mandato e l'assunzione del relativo impegno di spesa al riscontro che perduri l'assenza del legale interno dell'Ente. I mandati saranno revocati al rientro in servizio del legale dell'Ente, nel mentre

qualora l'assenza perduri e sia necessario lo svolgimento di attività, si procederà ad integrare l'impegno di spesa per le ulteriori attività differenti rispetto a quelle di cui al presente atto. L'impegno di spesa dovrà prevedere il riconoscimento dei minimi tariffari"; si demandava, altresì, al Segretario Generale l'adozione degli atti consequenziali, l'adozione della determina a contrarre, assumendo il relativo impegno di spesa quantificato nel minimo di Legge, e la contrattualizzazione del rapporto con l'Ente mediante sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico;

- con determinazione n. 200 del 4/3/2022 a firma del Responsabile del Servizio Segretario Generale Graziano Iurlaro (ad oggetto: *Incarico Avv. A. Ramunno in sostituzione Avvocato Comunale*) veniva assunto impegno di spesa pari ad € 7.389,90, di cui € 6.300,00 come compensi, € 945,00 per rimborso spese generali 15%, € 144,90 per cap (nulla per Iva in quanto contribuente forfettario);

- con determinazione n. 337 dell'11.04.2022 a firma del Responsabile del Servizio Segretario Generale Giovanni Catenacci (ad oggetto: *Deliberazione di G.C. n. 33/2022 "Conferimento incarichi legali in sostituzione ed affiancamento dell'avvocato interno dell'ente per giudizi pendenti dinanzi a diverse Autorità Giudiziarie- artt. 16 e 17 del vigente regolamento dell'avvocatura comunale". Conferimento incarico all'Avv. Andrea RAMUNNO - Impegno di spesa.*), perdurando l'assenza del Legale del Comune anche per il mese di aprile 2022, veniva conferito incarico all'Avv. Andrea Ramunno per la difesa dell'Ente anche nei sottindicati giudizi:

RG	MATERIA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIUDICE
702/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	SARDIELLO
495/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	ROMANAZZI
738/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	GILIBERTI
3710/2015	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
12275/18	CIVILE	TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI	GUIDONE

Nuova costituzione avverso la sentenza n.701/21 tribunale CIVILE di Brindisi innanzi alla Corte di Appello di Lecce.

- detto ulteriore incarico veniva conferito tenendo conto degli adempimenti da svolgere per ogni singolo giudizio e alle condizioni economiche dei minimi tariffari basate sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, quantificando la spesa necessaria in € 2.000,00, compresi di accessori di Legge (nulla per Iva in quanto contribuente forfettario); il conferimento dell'incarico veniva subordinato alla stipulazione di apposito disciplinare, il cui schema veniva ivi allegato;

-in data 01/07/2022 il Responsabile dell'Avvocatura Comunale rientrava in servizio;

-con determinazione n. 649 del 6/7/2022 a firma del Responsabile del Servizio Segretario Generale Giovanni Catenacci (ad oggetto: *Integrazione impegno di spesa determinazioni nn. 52/2022, 99/2022, 200/2022*) , preso atto che *"l'assenza del legale interno si è protratta anche oltre il mese di febbraio, per cui i difensori nominati hanno eseguito, e dovranno svolgere, attività aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista; Dato atto che si appalesa la necessità di integrare l'impegno di spesa assunto in determina di conferimento di incarico, al fine di poter corrispondere, una volta ottenuta la relazione conclusiva sull'attività svolta, i compensi, quantificati al minimo tariffario, in esecuzione del mandato conferito ai predetti legali"*, veniva (tra l'altro) integrato l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 200/2022, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2022, riferito all'incarico di patrocinio legale in favore dell'avv. Andrea Ramunno, dell'importo di € 2.000,00 per quanto già previsto nella delibera predetta e per le ulteriori attività svolte.

-in data 18.07.2022 prot. 18653 l'avv. Andrea Ramunno trasmetteva nota specifica per l'importo complessivo di € 11.469,90, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e disciplinare di incarico riferito unicamente alla deliberazione di incarico n. 33/2022 per i giudizi ivi richiamati e per l'importo complessivo di €. 7.389,90, privo di data e sottoscritto con firma autografa (e non con firma digitale come previsto nello stesso disciplinare) dal Segretario Generale Graziano Iurlaro e

dall'avv. Andrea Ramunno;

-con atto determinativo n. n 837 del 22/08/2022 si procedeva ad integrare gli atti determinativi dirigenziali n. 200/2022, n. 637/2022 e n. 649/2022 con l'assegnazione del codice identificativo di gara CIG Z333777556 ad impegno di spesa n. 435 e 615 per € 9.389,90 ed € 2.000,00 al capitolo 1282 articolo 1 Missione 1 programma 11 Titolo 1.03.02.11.006 del bilancio 2022;

-con prot. gen. 25230 del 28/09/2022 l'avv. Andrea Ramunno inoltrava fattura elettronica n. 15/E del 26/09/2022 dell'importo complessivo di € 11.389,90 per l'attività svolta affidata con tutti gli atti sopra richiamati e per tutti i giudizi; tuttavia, la stessa veniva rifiutata essendo priva dei dati generali e di dettaglio del servizio (compreso il riferimento degli atti determinativi di affidamento e il codice identificativo di gara) ed anche in quanto l'Ufficio legale rimaneva ancora sprovvisto, malgrado più volte richiesta in ultimo con nota prot. n. 27505/2022, della documentazione completa inerente tutti gli affidamenti, in particolare il disciplinare di incarico di cui alla determinazione n. 337/2022;

-in data 04/10/2022 prot. 25847 il Responsabile dell'Avvocatura Comunale trasmetteva al Sindaco, alla Giunta ed al Segretario Generale apposita relazione con riferimento all'incarico conferito all'avv. Andrea Ramunno, proponendo la revoca degli incarichi ai sensi dell'art. 19, c.3 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale;

-con delibera di GC n. 166 del 05/10/2022 (*ad oggetto: Revoca incarichi legali all'avv. Andrea Ramunno conferito con deliberazione di G.C. n. 33 del 03/03/2022 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi legali in sostituzione ed affiancamento dell'avvocato interno dell'Ente per giudizi pendenti dinanzi a diverse Autorità Giudiziarie - art. 16 e 17 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale."*) venivano revocati tutti gli incarichi conferiti all'Avv. Andrea Ramunno in cui risultava già costituito il Legale dell'Ente (oltre al giudizio R.G. 1106/2021 innanzi alla Corte di Appello di Lecce, in cui era costituito il solo Avv. Andrea Ramunno), che qui di seguito si riportano:

RG	MATERIA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIUDICE
495/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	ROMANAZZI
945/2021	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	ERROI
738/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	GILIBERTI
702/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	SARDIELLO
1698/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
2061/2020	PENALE	TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI	NESTORE
2808/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	MERICO
12275/18	CIVILE	TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI	GUIDONE
4598/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	VILEI
2525/2019	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
1803/2017	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	MERICO
1699/2016	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	SARDIELLO
3710/2015	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO

1103/2021 - Nuova costituzione avverso la sentenza n.701/21 Tribunale Civile di Brindisi innanzi alla Corte di Appello di Lecce.

-con la stessa deliberazione n. 166/2022 si prendeva atto che i seguenti giudizi affidati all'Avv. Andrea Ramunno risultavano definiti:

RG	MATERIA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIUDICE
2942/2020	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	GILIBERTI
840/2020	CIVILE	CORTE DI APPELLO LECCE	COLLEGIO
702/2019	CIVILE	CORTE DI APPELLO LECCE	COLLEGIO

- che in data 26/10/2022 prot. gen. n. 28253 il Responsabile dell'Avvocatura Comunale trasmetteva dettagliata relazione al Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci con riferimento agli incarichi legali conferiti avv. Andrea Ramunno, segnalando irregolarità e criticità negli atti amministrativi adottati (assegnazione di più di tre incarichi nello stesso anno solare allo stesso Avvocato,

irregolarità nella sottoscrizione del disciplinare di incarico, assunzione impegno di spesa senza CIG, mancanza di preventivi, affidamento in materia penale pur non essendo il Legale scelto inserito per tale sezione nell'elenco avvocati);

-con prot. gen. 33137 del 15.12.2022 l'avv. Andrea Ramunno inoltrava fattura elettronica n. 1/PA del 13.12.2022 dell'importo complessivo di € 11.389,90 per tutta l'attività svolta affidata con i sopra richiamati atti;

Visti gli atti trasmessi dall'Avv. Andrea Ramunno a questa Advocatura Comunale ai sensi dell'art. 18, c.2, del vigente Regolamento dell'Advocatura Comunale;

Tenuto conto delle disposizioni del vigente Regolamento dell'Advocatura Comunale :

1.art.21, c.1 - 2 e 3, "*Criteri di determinazione dei compensi per avvocati esterni del libero foro*";

2.art.22 "*Pagamento avvocati esterni*";

Considerato:

- che l'avv. Andrea Ramunno ha trasmesso regolarmente le comunicazioni riguardanti ogni singolo contenzioso affidatogli, tutta la documentazione inerente i singoli contenziosi e provveduto al deposito della revoca nei rispettivi fascicoli; pertanto, ritenuto concluso il rapporto contrattuale con questo Ente, occorre provvedere alla liquidazione delle competenze professionali maturate nel rispetto dei parametri e dei vincoli previsti all'atto di conferimento dell'incarico (art. 18, 21, 22 Regolamento Advocatura);

- che le irregolarità e criticità procedurali riscontrate a seguito dell'esame della documentazione inerente l'affidamento all'avv. Andrea Ramunno non possono inficiare le pretese creditorie dello stesso con riferimento alle prestazioni professionali espletate nei giudizi affidati, nella considerazione che il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex [art. 83 cod. proc. civ.](#), atteso che il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona - con l'incontro di volontà fra le parti - l'accordo contrattuale in forma scritta che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale ed i controlli dell'autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A. Nel caso di specie è riscontrato che le procure speciali rilasciate all'avv. Andrea Ramunno contenevano la sottoscrizione del Sindaco avv. Pasquale Rizzo. Cfr. **Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20781. Cassazione, sezione civile II, ordinanza 6 agosto 2019, n. 21007; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 febbraio 2012, n. 2266; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 5 maggio 2004, n. 8500;**

- che, d'altra parte, se anche si volesse sostenere l'assenza di un valido contratto d'opera professionale, l'Ente sarebbe esposto all'azione di indebito arricchimento per il riconoscimento di un importo da liquidare alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte. (**Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 9 aprile 2019 n. 9809**). In effetti, la Seconda Sezione della **Corte di Cassazione con Ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652**, ha confermato un orientamento consolidato, secondo il quale la delibera di incarico di resistenza in giudizio del legale, ovvero la determinazione a contrarre per lo stesso scopo, sostanzia un atto meramente interno dell'Amministrazione comunale privo di valore esterno, così come il requisito della copertura di spesa (c.d. regolarità contabile del rapporto) è un elemento estraneo all'autorizzazione a stare in giudizio, autorizzazione che non necessita dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte (la mancata copertura della spesa rileva semmai come debito fuori bilancio, ove riconoscibile, piuttosto che come elemento di perfezionamento del rapporto). L'ordinanza n. 22652/2020 statuisce, in definitiva, che con l'avvocato il contratto di patrocinio si perfeziona (anche) con il conferimento della procura ad *litem*, anche se non è stata conclusa alcuna convenzione volta a fissare i compensi spettanti. Di converso, gli atti interni della P.A., le

deliberazioni o determinazioni, non hanno efficacia vincolante se non seguiti dalla sottoscrizione di un contratto.

Tutto ciò premesso ed esposto;

Ritenuto che questo Comune è obbligato al pagamento delle prestazioni professionali espletate dall'avv. Andrea Ramunno;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva prot. gen. n. 32993 del 13.12.2022 emesso dalla Cassa Nazionale relativo all'anno 2022 con il quale l'Avv. Andrea Ramunno risulta essere in regola con la contribuzione previdenziale;

Vista la Fattura n. 1/PA del 13.12.2022, acclarata al prot. n. 33137 del 15.12.2022 emessa dall'Avv. Andrea Ramunno (non soggetta ad IVA), relativa a tutta l'attività svolta per la difesa di questo Ente di cui agli atti di affidamento sopra richiamati, di importo totale di € 11.389,90, di cui imponibile € 10.951,83 ed Euro 438,07 di Cassa Nazionale Previdenziale e Assistenza Avvocati;

Ritenuto, alla luce della disamina di ogni singolo giudizio affidato all'avv. Andrea Ramunno, di tutta la documentazione dallo stesso trasmessa, del riscontro effettuato con i valori minimi di parametri delle tariffe forensi secondo il DM 55/14 in relazione alle varie fasi processuali trattate dal legale incaricato, di liquidare l'importo complessivo di € 11.389,90, comprensivo di spese generali e cap (esente iva) per tutta l'attività espletata nei giudizi di seguito riportati, dal conferimento dell'incarico sino all'avvenuta revoca o alla loro definizione (ove già conclusi):

RG	MATERIA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIUDICE
495/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	ROMANAZZI
945/2021	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	ERROI
738/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	GILIBERTI
702/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	SARDIELLO
1698/2021	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
2061/2020	PENALE	TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI	NESTORE
2808/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	MERICO
12275/18	CIVILE	TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI	GUIDONE
4598/2020	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	VILEI
2525/2019	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
1803/2017	CIVILE	GIUDICE DI PACE DI BRINDISI	MERICO
1699/2016	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	SARDIELLO
3710/2015	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	MARZO
RG	MATERIA	AUTORITA' GIUDIZIARIA	GIUDICE
2942/2020	CIVILE	TRIBUNALE DI BRINDISI	GILIBERTI
840/2020	CIVILE	CORTE DI APPELLO LECCE	COLLEGIO
702/2019	CIVILE	CORTE DI APPELLO LECCE	COLLEGIO

Viste:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.06.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/06/2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 10/11/2022;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Richiamati:

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 21/10/2022 con la quale è stato approvato il vigente assetto organizzativo di questo Ente e le linee funzionali ascritte a ciascuna delle strutture apicali, all'Unità di servizio professionale e all'Unità di Staff del Segretario Generale;

· il Decreto Sindacale n. 18 del 12/12/2022 che attribuisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del d.lgs. 267/2000 allo scrivente l'incarico di Funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale;

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale dell'Ente;

Atteso che, per quanto sopra, sussiste la competenza all'adozione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di titolare delle funzioni di cui all'art. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000, assegnate con decreto sindacale n.18/2022;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;

1.di prendere atto della definizione del rapporto contrattuale tra l'avv. Andrea Ramunno e questo Comune -atto deliberativo di G.C. n. n. 166 del 05/10/2022- , come da atti sopra richiamati, nonché di tutta l'attività espletata dallo stesso in esecuzione degli incarichi ricevuti, come da comunicazioni e documentazione riguardanti ogni singolo contenzioso affidatogli, in atti depositate presso l'Avvocatura Comunale;

2.di prendere atto delle fattura elettronica n. 1/PA (acclarata al prot. gen. n. 33137 del 15.12.2022) emessa dell'avv. Andrea Ramunno - C.F. ...OMISSIS... - dall'importo complessivo di € 11.389,90, e, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle competenze professionali maturate nel rispetto dei parametri e dei vincoli previsti all'atto di conferimento dell'incarico (art. 18, 21, 22 Regolamento Avvocatura Comunale);

3.di ritenere congruo l'importo complessivamente impegnato e dovuto pari ad € 11.389,90, comprensivo di spese generali e cap (esente iva) per tutta l'attività espletata nei giudizi sopra riportati, dal conferimento dell'incarico sino all'avvenuta revoca o alla loro definizione (ove già conclusi), rientrando nei parametri minimi di cui al DM 55/14, come verificato per ogni singolo giudizio;

4.di dare atto che il CIG del presente provvedimento è il seguente: **Z333777556**.

5.di liquidare in favore dell'avv. Andrea Ramunno C.F. ...OMISSIS... a titolo di compensi professionali per l'attività legale svolta in tutti i giudizi in premessa riportati la complessiva somma di € 11.389,90, comprensiva di spese generali e cap (esente iva) come sopra dettagliato, mediante bonifico bancario su codice IBAN ...OMISSIS..., a valere sull'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 200/2022 e n. 649/2022 al capitolo 1282 missione 1 programma 11, titolo 1030299002 del bilancio corrente per complessivi € 9.389,90 (impegno n. 435) e con determinazione n. 637/2022 al capitolo 1282 articolo 1 Missione 1 programma 11 Titolo 1.03.02.11.006 del bilancio corrente per € 2.000,00 (impegno n. 615);

6.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nei punti che precedono è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7.di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente Tuel, che trattasi di spesa non ricorrente;

8.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile competente del servizio;

9.di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000;

10.di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l.n.241/1990 e dell'art.1, co.9 lett.e) della l.

COPIA

n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

11.**di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/2013

12.**di trasmettere** il presente atto all'avv. Andrea Ramunno.

L'ESTENSORE

f.to Avv. Guido MASSARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Avv. Guido MASSARI

Lì 15/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Avv. Guido MASSARI

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1282	2022	435	2022	2922	AVV RAMUNNO ANDREA	9389,90
1282	2022	615	2022	2923	AVV RAMUNNO ANDREA	2000,00

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 17/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2118

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 19/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 19/12/2022

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 19/12/2022
